

N. 2593

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori **RESCAGLIO, OCCHIPINTI,  
FUMAGALLI CARULLI, VERALDI e POLIDORO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 1997

---

Norme in favore di attività educative e culturali degli oratori  
o di altre istituzioni parrocchiali

---

ONOREVOLI SENATORI. - In tante comunità, l'Oratorio ed altre realtà parrocchiali provvedono ad attività educative e culturali, che rappresentano un prezioso punto di riferimento, coniugando insieme formazione alla vita e attenzione ai problemi sociali.

Se il momento ricreativo rappresenta un aspetto importante della vita degli oratori e di altre realtà similari, è anche vero che, spesso, in tali luoghi si elabora cultura, mediante l'uso di biblioteche aggiornate attente alle questioni epocali e con una trattazione di argomenti che meritano la massima attenzione da parte della famiglia e della comunità nel suo complesso.

Formare la personalità dei giovani non è mai stato facile, ma non lo è, soprattutto, nel tempo attuale, che registra preoccupanti spinte al disimpegno e all'indifferenza.

Spaventa il numero, sempre più elevato, di giovani che si tolgono la vita, in un mondo privo di ideali e mentre sono alla ricerca di precise identità.

Se nelle realtà parrocchiali si imposta una qualificata esperienza culturale e si pongono come prioritari problemi e argomenti che investono la società, in questo momento di transizione, anche i giovani che le frequentano - e sono spesso, la maggioranza - possono trovare ragioni di interesse alla vita collettiva e approdi di sicurezza umana.

Ma gli Oratori mancano dei mezzi necessari per raggiungere alte finalità, pur in presenza di nobili potenzialità di intelligenza e di iniziative.

Da qui la necessità di assicurare certezze economiche, quando cultura e attenzioni sociali caratterizzano l'itinerario oratoriano.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. L'Oratorio e ogni articolazione parrocchiale che attivi valide iniziative socio-culturali, con specifica attenzione ai problemi della comunità, può chiedere, nel mese di dicembre di ogni anno, un contributo finanziario alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

## Art. 2.

1. La domanda deve essere accompagnata da idonea documentazione, da cui risultino il tipo di lavoro impostato e i risultati complessivamente conseguiti, con gli indici della partecipazione dei cittadini. La Presidenza del Consiglio dei ministri terrà in particolare considerazione le domande che si impongono per originalità e ampiezza di motivazioni, in un quadro di particolare attenzione alla cultura e alla realtà socio-locale.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dalla presente legge determinato in lire due miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

